



CIRCOLARE INFORMATIVA

CNPR

(luglio 2018)

A cura dei Delegati Territoriali

Giuseppe GARIGLIO
Giuseppe SCOLARO
Salvatore REGALBUTO
Luca VATTEONE

Cumulo periodi assicurativi – aggiornamento

L'Associazione prosegue con l'istruttoria delle circa 300 domande ad oggi pervenute. Sono 140 le pratiche inserite nella piattaforma informatica Inps e in attesa di convalida e/o verifica del diritto da parte dell'Istituto e degli enti eventualmente coinvolti.

I passi successivi per giungere alla liquidazione sono la deliberazione del provvedimento da parte dell'Ente istruttore (CNPR) e la conseguente liquidazione da parte dell'INPS. I tempi tra il provvedimento e l'erogazione sono circa due mesi.

Gli uffici dell'Associazione continuano a contattare gli interessati per fornire supporto e consulenza, in particolare per le richieste di pensione anticipata calcolata con il metodo contributivo che spesso impone ulteriori riflessioni in merito al tipo di trattamento pensionistico da richiedere, ad esempio di vecchiaia in cumulo o di anzianità totalizzata.

A seguito delle informazioni fornite, numerose domande di pensione anticipata sono state revocate o convertite.

E' attivo in area riservata del sito il servizio di simulazione della pensione in cumulo per conoscere l'ammontare del pro-quota dell'Associazione, a cui si dovrà sommare la quota di pensione delle altre gestioni interessate.

In attesa di nuovi aggiornamenti, in caso di necessità di ulteriori informazioni è possibile scrivere una email a: prestazioni@pec.cassaragionieri.it, oppure contattare il nostro numero verde 800 814 601, oppure prendere appuntamento allo sportello Skype presso la segreteria del nostro Ordine.

La convenzione tra INPS e la Cassa è stata sottoscritta lo scorso 27 aprile. Il giorno 10 maggio 2018 nel corso dell'incontro per la presentazione della piattaforma al personale delle Casse sono state rilasciate le credenziali per l'utilizzo della piattaforma agli operatori di CNPR.

Nell'area riservata del sito internet, nella sezione “SIMULAZIONE PENSIONE”, è possibile ottenere la simulazione della quota liquidata dalla Cassa per le prestazioni in “Cumulo di vecchiaia” e in “Cumulo anticipata”.

La prima tipologia di prestazione è accessibile agli iscritti che hanno maturato con il cumulo dei periodi assicurativi presso altri enti il numero di anni contributivi richiesti dall'articolo 19 del regolamento previdenziale e l'età anagrafica prevista nel medesimo riferimento normativo.

La prestazione in Cumulo Anticipata è accessibile a coloro che indipendentemente dall'età anagrafica possono cumulare anzianità contributiva presso tutti gli enti pari a 42 anni e 10 mesi se uomini oppure 41 anni e 10 mesi se donne.

Nuovi coefficienti di trasformazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 131 dell'8 giugno 2018, il [Decreto 15 maggio 2018](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardante la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che aggiorna la Tabella A dell'allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

Secondo il sistema di calcolo contributivo, introdotto con la Legge n. 335/1995, l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della citata legge.

Il set di coefficienti di trasformazione è stato ampliato fino all'età corrispondente a settantuno anni, in base a quanto previsto dall'articolo 24, comma 16 del Decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019.

In calce alla presente circolare viene riportato il decreto riportante la nuova tabella di conversione

in rendita del montante contributivo accumulato dagli iscritti CNPR dal 1° gennaio 2004, applicabile ai soggetti che maturano il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2019).

Scadenze versamenti

Il prossimo 16 luglio scade il termine di versamento della quarta rata dei contributi minimi dovuti dagli iscritti attivi e dai pensionati che proseguono l'esercizio dell'attività professionale.

Il pagamento della quarta rata come di consueto può essere effettuato mediante la piattaforma “Pago On Line” accessibile tramite l'area riservata, utilizzando le forme di pagamento accettate dalla piattaforma (carta di credito, bonifico bancario tramite MyBank o addebito mediante la carta revolving “Carta Ragionieri”).

La rata del contributo minima in scadenza può essere inoltre pagata mediante modello F24 con possibilità di compensazione dell'importo dovuto con eventuali crediti erariali. La rata in scadenza può essere oggetto anche di rateazione per i colleghi in possesso della “Carta Ragionieri” emessa dalla Banca Popolare di Sondrio, che consente il dilazionamento della singola scadenza da un minimo di due rate a dodici rate.

In alternativa, si può pagare i contributi dovuti all'Associazione utilizzando il Modello F24. In tal caso si dovrà trasmettere il flusso di pagamento mediante il canale Entratel utilizzando le credenziali di accesso in possesso, ovvero compilando il modello F24 sulla pagina web del suo servizio “Home Banking”.

In caso di chiarimenti si può chiamare al numero gratuito 800814601, raggiungibile anche da cellulare.

Di seguito le riepilogo i dati utili per il pagamento.

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

I contributi possono essere versati utilizzando la piattaforma informatica di pagamento denominata "pago on line", presente nell'area riservata del sito internet.

In alternativa, si può anche pagare utilizzando il modello F24. In tal caso dovrà trasmettere il flusso di pagamento mediante il canale Entratel utilizzando le credenziali di accesso in suo possesso, ovvero compilando il modello F24 sulla pagina web del suo servizio "Home Banking".

E' necessario accedere alla "Sezione altri enti Previdenziali e Assicurativi":



SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L'elemento univoco di dialogo con l'Agenzia delle Entrate è il codice fiscale:




CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Occorre indicare la seguente causale:

E075 Contributi anno corrente.

Il campo "codice ente":



codice ente

va compilato con **0010**.

Il campo "**codice sede**", "**codice osizione**" e "**importi a credito compensati**" (della sezione):

codice sede	codice posizione	importi a credito compensati

non vanno compilati.

Nel campo "periodo di riferimento":

da mm/aaaa	periodo di riferimento:	a mm/aaaa

va inserito il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato MM/AAAA (due numeri per il mese e quattro per l'anno) e più precisamente 01 2018 – 12 2018.

Per coloro che pagano mediante F24 è possibile utilizzare l'addebito sulla "Carta Ragionieri", anche a rate, mediante l'accesso all'area riservata del sito nella sezione "Banca" accedendo alla funzione di pagamento "F24 contributi previdenziali", fruibile dopo l'accesso al menù "Banca popolare di Sondrio". Quest'ultima procedura di pagamento del modello F24, non è utilizzabile in caso di compensazione con i crediti tributari.

Infine è anche possibile pagare i contributi con **bonifico ordinario**.

L'Iban da utilizzare è il seguente: IT 91 A 01030 03200 000006312617.

La causale che va specificata nel bonifico deve essere così composta:

codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l'F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

(Esempio: SPZLRT77L18D488P E075 012018 122018)

Vi rammentiamo infine che non è possibile chiedere la rateazione dei contributi dovuti per l'anno in corso che devono essere pertanto versati alle scadenze previste.

Le scadenze per l'anno 2018 sono le seguenti:

16 febbraio 2018: prima rata - 20% dei contributi minimi e maternità.

16 aprile 2018: seconda rata - 20% dei contributi minimi e maternità.

18 giugno 2018: terza rata - 20% dei contributi minimi e maternità.

16 luglio 2018: quarta rata - 20% dei contributi minimi e maternità.

Comunicazione dei redditi (ex modello A19)

La “comunicazione dei redditi” è la modalità con cui si comunica alla CNPR l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef ed il volume di affari dichiarato ai fini Iva per l’anno precedente.

Nella comunicazione deve essere indicata l’aliquota percentuale scelta, fissata per il 2018 tra il 15% e il 25%, l’eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo e l’opzione di versare la metà del contributo.

Sono obbligatoriamente tenuti ad inviare la comunicazione gli iscritti all’Associazione, anche se pensionati. Nel caso di decesso dell’iscritto o pensionato, l’obbligo di comunicazione fa capo agli eredi.

Non sono tenuti ad inviare la comunicazione gli iscritti all’Albo che non esercitano la professione e gli iscritti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente.

La comunicazione deve essere obbligatoriamente inviata in via telematica. È sufficiente accedere nell’Area Riservata del sito dell’Associazione, Sezione Richieste dispositivo – Dati reddito – ed inserire i dati richiesti.

Per l'invio telematico è necessario dotarsi del Pin di accesso. Chi non ha il Pin lo può richiedere dalla prima pagina dell'Area riservata.

La comunicazione deve essere inviata **entro il 31 luglio 2018**.

Non è sanzionato l'invio oltre tale data, se effettuato comunque entro il termine previsto, per lo stesso anno, per il versamento delle imposte sui redditi.

In ogni caso, l'invio tardivo è sanzionato soltanto **a partire dal 62° giorno dopo la scadenza del 31 luglio**.

Notizie varie

L'ADEPP (l'Associazione che riunisce le Casse di Previdenza) ha pensato di proporre al governo la costituzione di un "fondo intercategoriale di solidarietà" fra le Casse di Previdenza Professionali, che possa esser utilizzato per supportare un Ente, in caso di difficoltà finanziaria (una sorta di mutuo soccorso tra tutte le Casse). Per realizzarlo si ritiene di «suggerire al governo una defiscalizzazione, i cui proventi possano costituire» una riserva per il mutuo soccorso nel sistema pensionistico privato e privatizzato. A rivelarlo in questi giorni il presidente dell'ADEPP dottor Alberto Oliveti, che ha annunciato di voler istituire una commissione «ad hoc» per affrontare il tema ed individuare le forme per attuare detto progetto.



DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

VISTO l'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;

VISTI i Decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2012 e del 22 giugno 2015 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016, i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

VISTI il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019;

VISTO l'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni;

VISTO l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'articolo 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995;



IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

VISTO l'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;

VISTI i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 694055 del 16 aprile 2018;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia dell'8 maggio 2018 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;

CONSIDERATO che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019;

DECRETA

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 15 maggio 2018

Il Direttore generale delle politiche
previdenziali e assicurative del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
F.to Concetta FERRARI

Il Ragioniere generale dello Stato
F.to Daniele FRANCO



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Età	Divisori	Valori
57	23,812	4,200%
58	23,236	4,304%
59	22,654	4,414%
60	22,067	4,532%
61	21,475	4,657%
62	20,878	4,790%
63	20,276	4,932%
64	19,672	5,083%
65	19,064	5,245%
66	18,455	5,419%
67	17,844	5,604%
68	17,231	5,804%
69	16,609	6,021%
70	15,982	6,257%
71	15,353	6,513%
tasso di sconto = 1,5%		